

Deliberazione del Consiglio comunale n. 09 di data 27.05.2015

OGGETTO: Elezioni comunali del 10 maggio 2015. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Sindaco e relativa convalida.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005 n. 1/L e ss.mm., assume la presidenza del Consiglio Comunale il Consigliere più anziano di età, signor Walter Eccher, il quale nel rispetto del disposto di cui al predetto comma ha provveduto altresì alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avviso di convocazione prot. n. 2347 del 20.05.2015.

Preso atto pertanto della regolarità delle modalità di convocazione del presente Consiglio Comunale.

Dato atto che le elezioni comunali tenutesi il giorno 10 maggio 2015 si sono regolarmente svolte.

Visto il verbale della Sezione unica comunale, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle elezioni in questione ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta il giorno 11 maggio 2015.

Riscontrato che dal citato verbale della Sezione Unica Comunale risulta che il candidato alla carica di Sindaco **Signor Angelo Fedrizzi** è risultato eletto avendo ottenuto n. 450 voti.

Richiamato l'art. 97 del T.U. delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005 n. 1/L e ss.mm., in base al quale il Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida del Sindaco esaminando le condizioni di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità dell'eletto a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8. La convalida del Sindaco deve aver luogo prima della convalida dei Consiglieri Comunali.

Dato atto che, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 44/1997, anche al Sindaco sono direttamente applicabili le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste per la carica di consigliere comunale.

Osservato che l'ineleggibilità del Sindaco comporta l'indizione di nuove elezioni, ai sensi del secondo comma dell'art 97 sopra menzionato.

Accertato come non sia stato presentato alcun reclamo nei confronti del Sindaco neo eletto.

Preso atto delle condizioni di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Sindaco, previste dagli artt. 5, 6, 7 e 8, nonché delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di consigliere comunale previste dagli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del sopra citato Testo Unico.

Accertato che nei confronti del signor Angelo Fedrizzi neo eletto alla carica di Sindaco nelle consultazioni Elettorali del giorno 10 maggio 2015, non sussistono le cause di non candidabilità

incompatibilità ed ineleggibilità previste dagli artt. 5, 6, 7 e 8, e rispettivamente degli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 1/L e ss.mm.

Ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire la successiva convalida dei Consiglieri Comunali neo eletti.

Acquisito il parere favorevole, espressi sulla proposta di deliberazione, di cui all'art. 81 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa inserito nel presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale e dato atto che il presente provvedimento non riveste rilevanza ai fini della regolarità contabile.

Visto il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm..

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 1/L e ss.mm.

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli 14, espressi per alzata di mano, di n. 14 su n. 14 consiglieri presenti e votanti contrari zero e astenuti n. zero accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta

DELIBERA

1. Di prendere atto del risultato delle consultazioni elettorali per l'elezione degli organi comunali del Comune di Ton che si sono regolarmente svolte in data 10 maggio 2015, e che le stesse hanno determinato la proclamazione del **Signor Angelo Fedrizzi** quale Sindaco del Comune di Ton.
2. Di convalidare pertanto l'elezione a Sindaco del **Signor Angelo Fedrizzi** non rilevando sussistere nei suoi confronti le cause di non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dagli artt. 5, 6, 7 e 8, e rispettivamente degli artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005 nr. 1/L e ss.mm.
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione espressa per alzata di mano: favorevoli di n. 14 su n. 14 consiglieri presenti e votanti, contrari n. zero, astenuti n. zero immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., al fine di poter procedere alla successiva convalida dei Consiglieri eletti;
4. Di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Regionale T.A.A. "Ufficio Elettorale", alla Giunta Provinciale di Trento nonché al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- ❖ opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ❖ ricorso, ai sensi dell'art. 82, comma 1, del D.P.R. 16.05.1960 n. 570 e ss.mm. per questioni inerenti l'eleggibilità da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse avanti al Tribunale civile di Trento entro 30 giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data di notificazione di essa, quando sia necessaria;
- ❖ ricorso, ai sensi dell'art. 6 della L. 06.12.1971, n. 1034 e ss.mm., in materia di operazioni per le elezioni del Consiglio comunale avanti al T.R.G.A. di Trento;
- ❖ azioni popolari e impugnative consentite agli elettori ai sensi dell'art. 7 della L. 23.12.1966 n. 1147 e dell'art. 19 della L. 17.02.1968 n. 108.

A questo punto il Sindaco, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle disposizioni sull'Ordinamento dei Comuni, contenute nel DPRReg. 1 febbraio 2005, n.3/L, presta giuramento **di osservare lealmente la Costituzione, lo Statuto Speciale, le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma, nonché di adempiere alle sue funzioni al solo scopo del bene pubblico.**